



Prefettura di Sassari

Ufficio Territoriale del Governo

Sassari, data del protocollo

AI SIGG.SINDACI dei Comuni di :

AGGIUS – ANELA – BERCHIDDA – BESSUDE – BONNANARO – BORTIGIADAS –
BOTTIDDA – BUDDUSO' – BULTEI – BURGOS – COSSOINE – GIAVE – ITTIREDDU –
ITTIRI – LA MADDALENA – LAERRU – LUOGOSANTO – MARA – MONTI – NULE –
NULVI – OSCHIRI – OSILO – OSSI – PADRU – PATTADA – PERFUGAS – PLOAGHE –
POZZOMAGGIORE – ROMANA – SAN TEODORO – SANTA TERESA GALLURA –
SANT'ANTONIO di GALLURA – SILIGO – TEMPIO PAUSANIA – TERGU – THIESI – USINI
–VIDDALBA – VILLANOVA MONTELEONE

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO del Comune di

PORTO TORRES

e, p.c.

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidenza- Direzione Generale- Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità

CAGLIARI

ALLA QUESTURA

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA di FINANZA

SASSARI

SASSARI

SASSARI

OGGETTO: Disciplina propaganda elettorale in occasione delle elezioni amministrative di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015.

Si comunica che, in vista delle consultazioni elettorali specificate in oggetto, così come in passato, questo Ufficio ha emanato le direttive volte a disciplinare la propaganda elettorale.

Il testo della circolare, ricognitiva anche delle indicazioni analoghe a quelle concordate per precedenti competizioni elettorali, risulta consultabile e scaricabile sul sito di questa Prefettura-UTG all'indirizzo www.prefettura.it/sassari.

Si pregano le SS.LL. di voler rendere noto quanto sopra a tutte le persone interessate alla campagna elettorale e, in particolare, di fornire copia della circolare in argomento a tutti i candidati sindaci, allo scopo di ottenere che la prevista propaganda si svolga nel massimo ordine e costituire, come negli anni passati, esempio di ordinata e civile competizione democratica.

Si prega di fornire cortese cenno di assicurazione al riguardo.

IL PREFETTO
(Mulas)




Prefettura di Sassari

DISCIPLINA CAMPAGNA ELETTORALE IN PREVISIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 14 GIUGNO 2015.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Legge 6 novembre 2003, n. 313, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".
- Art. 9 Legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica",.
- Art. 29 Legge 25 marzo 1993, n.81, "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale",.
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515, "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica".
- Articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- Articolo 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 1984, n. 807 "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive".
- Legge 24 aprile 1975, n. 130, "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale."
- Legge 4 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale"

E' considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda politica da chiunque effettuata, partiti, associazioni, candidati e fiancheggiatori (ovvero i soggetti non partecipanti direttamente alla competizione elettorale) nei trenta giorni antecedenti una consultazione elettorale.

AFFISSIONI

Nell'ambito in esame è ricompreso ogni tipo di manifesto che sia comunque destinato a influire sull'opinione politica del corpo elettorale per cui, nei trenta giorni antecedenti le votazioni, l'affissione del predetto materiale è consentita esclusivamente negli spazi appositamente assegnati per la propaganda diretta ai partiti o ai gruppi politici partecipanti alle elezioni.



Prefettura di Sassari

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 30 maggio 2015**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietate le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che il comma 400 dell'art.1 della L.147/2013, alla lettera h), ai fini del contenimento delle spese della pubblica amministrazione, non consente più l'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda dei cosiddetti "fiancheggiatori", come associazioni, circoli, ecc....), valutando tale forma di propaganda quale costosa duplicazione di spazi per le affissioni.

Inoltre sono stati ridotti gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, poiché ritenuti in numero troppo elevato; gli stessi sono ora così stabiliti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti : almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

Le citate modifiche sono state adottate anche al fine di ridurre le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle per l'acquisto di nuovi a seguito di deterioramento.

PROPAGANDA FIGURATIVA E LUMINOSA

Per propaganda figurativa s'intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.

E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali, ad esempio, monitor e insegne.

Dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, e quindi **da venerdì 1° maggio 2015**, è proibita, oltre alla propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso (eccetto le insegne per le sedi di partito), come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende e gazebo, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.



Prefettura di Sassari

Dallo stesso giorno è vietata la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Come precisato dal Ministero dell'Interno, l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) può essere consentita solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956, e successive modificazioni.
- c) **È consentito l'utilizzo di una bandiera che consenta esclusivamente l'identificazione della titolarità del gazebo stesso.**

In sostanza si ritiene che tali gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

E' consentita la propaganda figurativa su mezzi mobili che possono sostare in luogo pubblico, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante il periodo elettorale, **da venerdì 1° maggio 2015**, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

L'art. 59, quarto comma, del C.d.S. subordina tale attività all'autorizzazione del Sindaco.

Qualora la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI

Seppure, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore, è comunque prassi informare in tempo utile la locale autorità di P.S..

Nel corso della riunione è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore sia inni, slogan, ecc.. E' consentita anche la proiezione di filmati.

Per quanto riguarda i comizi, in particolare, come convenuto nelle intese inerenti le precedenti competizioni elettorali, si richiama quanto di seguito riportato:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00 né terminare dopo le 23.00 e non oltre le ore 24.00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole durante le ore di lezione, nei pressi delle chiese



Prefettura di Sassari

durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.

2. Per le città di Tempio Pausania, Porto Torres e La Maddalena, i comizi elettorali si terranno nelle seguenti località ove agibili, e salve ulteriori determinazioni comunali:

TEMPIO PAUSANIA: Piazza Gallura (esclusa martedì mattina, giorno di mercato); Piazza XXV Aprile (con esclusione del sabato mattina perché occupata dal mercato); Piazza Italia.

PORTO TORRES: Piazza Umberto, Piazza 1° Maggio, Piazzale Lazio e Piazza Garibaldi.

LA MADDALENA: Piazza Garibaldi e Piazza Umberto I.

3. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori alle 96 ore (4 gg.) antecedenti il comizio stesso, e ciò, al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi.
4. Le comunicazioni orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto, in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato con la "presa d'atto", con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e con il timbro dell'ufficio, e rappresenta unico titolo di priorità ai fini dell'effettuazione del comizio.
5. Viene stabilito, in ogni caso, che il comizio prenotato o preavvisato nelle forme concordate potrà essere disdetto mediante restituzione della copia della "presa d'atto".
6. Allo scopo di consentire a tutti i partiti di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e non dalle ore 10.15 alle ore 11.15).
7. La stessa località non potrà essere impegnata due volte nella stessa giornata, né dai partiti politici in via diretta, né indirettamente a mezzo dei rispettivi gruppi giovanili o di altre organizzazioni affiliate, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nell'ipotesi di mancanza di altre richieste primarie.
Si precisa, inoltre, che, nell'ipotesi di lista composta da più partiti o gruppi, la richiesta deve essere presentata come lista unica e non dai singoli partiti e gruppi in essa ricompresi.
Nel caso in cui fossero indetti più comizi da partiti diversi, ogni comizio non potrà avere durata superiore a un'ora, a decorrere da quella fissata sul manifesto annunciante il comizio o da quella indicata nella comunicazione fatta all'Autorità di P.S. e con questa concordata.



Prefettura di Sassari

8. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
9. Per tutti i comizi che verranno indetti nei comuni della provincia dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12.00 del giorno precedente, al Commissariato di P.S. o al Comando di Stazione dei Carabinieri, ove esistano, oppure, in mancanza di detti presidi di pubblica sicurezza, al Sindaco. In tale ultima ipotesi dovrà essere data contestuale comunicazione al Sindaco ed al Comando Carabinieri competenti per territorio per i servizi di istituto, al fine di evitare concomitanze.
10. L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.

PROPAGANDA A MEZZO STAMPA - TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n° 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Inoltre si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2015 sono stati pubblicati sia i provvedimenti in data 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia le delibere in data 15 aprile 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna elettorale.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (ART.9, COMMA1 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.28) E DI PROPAGANDA (ART. 29, COMMA 6 DELLA LEGGE 25 MARZO 1993, N.81)

Si rammenta che, dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali- e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di



Prefettura di Sassari

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Inoltre, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene il divieto di comunicazione sia inserito nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione, esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

I divieti esposti, pertanto, riferiti allo specifico tema della propaganda e della comunicazione istituzionale, devono essere valutati con una lettura d'insieme, essendo ambedue finalizzati a vietare forme di propaganda/comunicazione che gravano direttamente sulle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella campagna elettorale.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 16 maggio 2015 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli



Prefettura di Sassari

orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23.00 di domenica 31 maggio 2015), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 30 maggio 2015**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Le sopra esposte indicazioni riassumono ed integrano quelle richiamate dalla circolare del Ministero dell'Interno n.14 del 20/04/2015, diramata con prefettizia prot. n. 28218 del 21/04/2015.

Il presente testo potrà essere visionato sul sito di questa Prefettura - UTG: www.prefettura.it/sassari.

VISTO:
IL DIRIGENTE DELL'AREA II
VICE PREFETTO
(Corda)
f.to